

dossier

29 settembre 2020

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

A.C. 1511-B



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio Ricerche su questioni istituzionali, di giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 128/4



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 147/4

Ha partecipato alla redazione del *dossier* il seguente Servizio:

SERVIZIO BIBLIOTECA – Osservatorio della legislazione straniera

☎ 066760-2278 – ✉ bib_segreteria@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0244d.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Il contenuto del testo approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato	3
I lavori parlamentari	6
Testo a fronte	9

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

I precedenti progetti di riforma dell'elettorato attivo e passivo....	13
I limiti di età per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo in sedi Paesi europei	17
Dati statistici.....	20

LAVORI PREPARATORI (ASSEMBLEA COSTITUENTE)

- <i>II Sottocommissione</i> Seduta del 13 settembre 1946	25
- <i>I Sottocommissione</i> Seduta del 14 novembre 1946.....	27
- <i>Assemblea Costituente</i> Seduta del 23 settembre 1947	33
Seduta del 9 ottobre 1947	37

Schede di lettura

Il contenuto del testo approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato

Il progetto di legge [A. C. 1511-1647-1826-1873-B](#) è stato approvato dalla Camera dei deputati il **31 luglio 2019** e dal Senato della Repubblica il **9 settembre 2020** nel **medesimo testo** in sede di prima deliberazione.

Con la modifica costituzionale approvata in prima deliberazione da entrambe le camere viene ridotto il limite di età per gli elettori del Senato da **25 a 18 anni**.

L'articolo 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (previste dagli articoli 116, 132 e 137 della Costituzione) sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il progetto di legge costituzionale approvato da entrambi i rami del Parlamento in prima deliberazione si compone di un **unico articolo** che - attraverso la modifica dell'**articolo 58, primo comma della Costituzione** - modifica il requisito anagrafico per essere **elettori del Senato**.

Al citato primo comma dell'articolo 58, che riguarda l'elezione del Senato, si prevede infatti la **soppressione** delle parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".

Cosicché il testo costituzionale risultante reciterebbe: "I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto".

Con tale modifica, il dettato costituzionale circa l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati (dall'articolo 56, primo comma della Costituzione: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto").

Attualmente votano per l'elezione delle due Camere¹ (elettorato attivo) i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:

- la maggiore età (18 anni) per l'elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1);

- il compimento del 25° anno di età per l'elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, quarto comma). La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2).

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore (elettorato passivo) i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

Considerato che il decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica") prevede (all'articolo 13, comma 1), sulla scorta della disposizione costituzionale dell'art. 58 ad oggi vigente: "All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età", nel caso di entrata in vigore della modifica costituzionale andrà apportata, può aggiungersi in sede di commento, una conseguente modifica alla legislazione ordinaria.

In proposito, si ricorda che la proposta di legge [C. 2329](#), recante modifiche al sistema elettorale della Camera e del Senato, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera nella seduta del 10 settembre 2020, modifica il suddetto articolo 13 del testo unico Senato (così come l'articolo 5 riguardante l'elettorato passivo) sostituendo un richiamo fisso all'età anagrafica con un richiamo mobile legato alla previsione costituzionale "All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto l'anno di età prevista dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione".

¹ L'art. 4, co. 1, del D.P.R. 361/1957, nel testo modificato dalla L. 270/2005, riprende la dizione costituzionale secondo cui il voto, oltre che un diritto, è un "dovere civico".

Aventi diritto al voto - dati elezioni 4 marzo 2018
(fonte: Ministero dell'interno, [Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il dossier](#))

	ELETTORI		
	Donne	Uomini	Totale
CAMERA	24.174.723	22.430.202	46.604.925
SENATO	22.361.797	20.509.631	42.871.428

I neo-diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche 2018 sono stati complessivamente 584.530.

I lavori parlamentari

L'esame in sede referente delle abbinare proposte di legge C. [1511](#), C. [1647](#), C. [1826](#), C. [1873](#) è iniziato alla **Camera dei deputati** nella seduta del **14 maggio 2019** della I Commissione Affari costituzionali.

Nella seduta del 25 giugno 2019 la Commissione Affari Costituzionali ha approvato come **testo base** per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori che, come ricordato, attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma, della Costituzione, fissa il limite di età per eleggere i componenti del Senato a **18 anni** anziché a 25 anni.

La Camera dei deputati ha approvato il testo unificato proposto dalla Commissione, senza modificazioni, nella seduta del **31 luglio 2019**.

Egual contenuto sostanziale, rispetto all'A.S. n. 1440 trasmesso dalla Camera dei deputati, avevano i disegni di legge costituzionale d'iniziativa di senatori - gli A.S. nn. [307](#), [1022](#), [1116](#) - i quali sono stati abbinati all'altro ai fini del vaglio referente, così come la petizione n. [99](#).

La **1ª Commissione del Senato** ha svolto sedute in sede referente nelle giornate del 23 e 29 ottobre 2019, deliberando lo svolgimento di audizioni informali svolte nel mese di novembre 2019. L'esame è proseguito nelle sedute dell'8 e del 15 gennaio 2020 al termine delle quali è stato proposto all'Assemblea un testo recante un'ulteriore modifica riguardante l'età anagrafica per essere eletti alla carica di senatore.

In base a tale modifica ad essere inciso sarebbe stato anche il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, il quale prevede (nel testo vigente): "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età". La modificazione proposta dalla Commissione in sede referente mutava infatti il requisito anagrafico per essere eleggibili al Senato, prevedendo il anagrafico del venticinquesimo anno d'età.

Al termine dell'esame del Senato tale previsione non è stata approvata dall'Aula ed è stato **confermato il testo già approvato dalla Camera** il 31 luglio 2019.

Nella seduta del **9 settembre 2020** il Senato ha dunque approvato il progetto di legge nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la **composizione della Camera e del Senato** si ricorda che è stato approvato in sede parlamentare il testo di legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi su cui si è svolto - il 20 e 21 settembre 2020 - il *referendum* confermativo ex art. 138 Cost. con esito favorevole.

Il testo di riforma fissa a 5 il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazioni della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita. La riduzione del numero dei parlamentari trova applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale ed, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

TESTO A FRONTE**Articolo 58 Cost.**

Costituzione <i>Testo vigente</i>	<i>Testo unificato</i>
[...]	
<i>ARTICOLO 58</i>	
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.	I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.	<i>Identico</i>

Schede di Approfondimento

I precedenti progetti di riforma dell'elettorato attivo e passivo

Negli anni passati le diverse ipotesi di riforma costituzionale discusse in Parlamento hanno spesso incluso l'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo e passivo. Nel corso della XVI legislatura è stata presentata e discussa una proposta di riforma *ad hoc*.

Di seguito se ne dà conto in sintesi, procedendo dalle ipotesi di riforma più recenti.

XVII legislatura

Il testo di riforma costituzionale approvato dal Parlamento nel corso della XVII legislatura (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016](#)), sul quale l'esito del *referendum* svolto ai sensi dell'art. 138 Cost. non è stato favorevole, prevedeva una Camera inalterata nella sua composizione di 630 deputati e un Senato di 95 senatori elettivi di secondo grado.

Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, si ricorda che il testo prevedeva che i senatori fossero eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Veniva al contempo disposta la soppressione dell'articolo 58 della Costituzione (dall'art. 38, comma 2). Di conseguenza non era più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per esercitare il diritto di voto divenendo il requisito di età, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo, corrispondente a quello delle suddette cariche territoriali, quindi pari a 18 anni.

Per la Camera, invece, l'età anagrafica per essere eletti restava fissata a 25 anni (art. 56 Cost.).

XVI legislatura

Nella **XVI legislatura**, fu la volta della Commissione Affari costituzionali del Senato di esaminare numerosi disegni di riforma costituzionale, prospettanti tra l'altro modifiche dell'elettorato attivo e passivo delle Camere. Il testo che essa approvò (il 29 maggio 2012: [A.S. n. 24 e abbinati-A](#)) giunse in Assemblea del Senato, la quale infine l'approvò con significative modifiche, il 25 luglio 2012. Il testo fu trasmesso alla Camera dove, dopo la seduta iniziale svolta dalla I Commissione il 7 agosto 2012 si concluse, con la cessazione della legislatura, l'iter del disegno di legge ([A.C. n. 5386](#)). In quella proposta, era previsto un Senato di 250 senatori (più i senatori a vita e

quelli di diritto a vita) con l'abbassamento del requisito di elettorato attivo alla maggiore età e di quello di elettorato passivo a trentacinque anni. Alla Camera, composta di 508 deputati, il requisito di età per l'elettorato passivo era ridotto da 25 a 21 anni, mentre quello dell'elettorato attivo coincideva con la maggiore età.

Nel corso della stessa legislatura, inoltre, la Camera ha approvato un progetto di legge finalizzato a **promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica**, economica e sociale ed a equiparare l'elettorato attivo a quello passivo ([A.S. 2921](#)). Il Senato non ha concluso l'esame del testo prima della conclusione della legislatura.

Il disegno di legge interveniva esclusivamente sull'eleggibilità dei membri del Parlamento (e non anche sul diritto di voto attivo), equiparando completamente il limite di età tra elettorato attivo e passivo, attraverso l'adeguamento del secondo al primo. In tal modo, si prevedeva che fossero eleggibili alla Camera i maggiori di 18 anni (in corrispondenza con l'elettorato attivo) e al Senato di 25 anni (in corrispondenza, anche in questo caso, con l'elettorato attivo).

L'equiparazione del diritto di voto passivo e attivo costituiva una prima attuazione del nuovo articolo 31 della Costituzione, che veniva integrato dal medesimo progetto di legge: si stabiliva infatti che "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale della Nazione". Inoltre, con l'approvazione di un emendamento da parte dell'Assemblea della Camera, si proponeva l'introduzione in Costituzione del principio della equità fra le generazioni.

XV legislatura

Nella **XV legislatura**, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati fu approvato un testo unificato (cd. 'bozza Violante': [A. C. n. 553 e abbinati-A](#)), di cui iniziò l'esame in Assemblea. Il progetto non giunse ad approvazione (nemmeno presso la Camera dei deputati) prima dell'anticipata cessazione della legislatura.

La riforma incideva essenzialmente:

- sul sistema bicamerale e sui limiti di età per l'elettorato attivo e passivo;
- sulle modalità di esercizio della funzione legislativa dello Stato;
- sulla forma di governo e sui rapporti tra Governo e Parlamento;
- sui requisiti di età per l'elezione a Presidente della Repubblica.

In particolare, oltre a ridefinire i compiti del Senato, sostituito dal Senato federale della Repubblica, in funzione del superamento del sistema bicamerale perfetto, il progetto prevedeva (art. 3 e 7) l'abbandono dell'elezione diretta dei senatori in favore dell'elezione di secondo grado ad

opera dei consigli regionali e dai consigli delle autonomie locali, nell'ambito rispettivamente dei consiglieri regionali e di quelli degli enti locali. Veniva di conseguenza abrogato l'art. 58 e il requisito dell'età minima (40 anni) per l'elezione a senatore veniva implicitamente abbassata a 18 anni, così come, modificandosi il sistema elettorale, il requisito dell'età minima per l'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 2 del progetto di legge modificava l'art. 56 della Costituzione intervenendo sulla composizione della Camera dei deputati e sull'età per l'eleggibilità a deputato: il numero dei deputati veniva ridotto da 630 a 512 e l'età minima per poter essere candidati portata da 25 anni a 18 anni.

L'abbassamento dell'età per l'eleggibilità aveva, in primo luogo, l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla politica consentendo una maggiore rappresentanza delle giovani generazioni alla Camera². Inoltre, la disposizione consentiva di superare il quadro dell'attuale sistema che permette ad esempio l'elezione di un cittadino di 18 anni alla carica di Presidente di regione e non anche a quella di deputato³. A queste motivazioni, per così dire preesistenti al progetto di riforma, si aggiungeva la necessità di equilibrare l'età della rappresentanza tra la Camera e il nuovo Senato federale come risultante dall'art. 3 del progetto di riforma. Infatti, come si è detto, l'elezione indiretta del Senato da parte dei consigli regionali e dei consigli delle autonomie locali che eleggono i senatori al proprio interno (i primi) e tra i consiglieri degli enti locali (i secondi), apriva di fatto l'elettorato passivo ai diciottenni per questo ramo del Parlamento.

XIV legislatura

Anche il progetto di riforma della Parte II della Costituzione approvato nella **XIV legislatura** (ma non confermato dal *referendum* del 2006) interveniva sui limiti anagrafici dell'elettorato attivo e passivo⁴ ([A.S. n. 2544-D](#)).

Per quanto riguarda la composizione e formazione della Camera dei deputati, il numero dei deputati era ridotto a 518; non veniva modificata la disciplina dell'elettorato attivo, per il quale restava il "suffragio universale e diretto"; mentre per quanto riguarda l'elettorato passivo, l'età minima per essere eletti si abbassava da 25 a 21 anni.

Il nuovo testo dell'art. 57 Cost. stabiliva che il Senato "federale" è composto di 252 senatori eletti a suffragio universale e diretto, quindi da tutti gli elettori che hanno superato la maggiore età.

² Si vedano le relazioni illustrative delle pdl A.C. 553, 1524 e 2586.

³ Si veda in questo senso la relazione illustrativa della pdl A.C. 2586 e l'intervento del relatore on. Bocchino nella seduta del 12 giugno 2007 della I Commissione.

⁴ Si veda il *Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione»* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005).

Quanto all'elettorato passivo, "in ciascuna Regione sono eleggibili a senatore gli elettori che abbiano compiuto i 25" (non più 40) anni di età⁵.

XIII legislatura

Nel [testo](#) elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nella **XIII legislatura**⁶, il limite anagrafico per l'elettorato passivo per la Camera era abbassato a 21 anni (art. 85).

Per quanto riguarda il Senato, l'esercizio del diritto di voto era equiparato a quello della Camera (18 anni), mentre l'età minima per l'eleggibilità era portata a 35 anni (art. 86).

IX legislatura

Circa la disciplina dell'elettorato attivo, la relazione della Commissione parlamentare bicamerale istituita *ad hoc* nella **IX legislatura** (cd. '**Commissione Bozzi**') auspicava la fissazione dell'elettorato attivo per il Senato al conseguimento della maggiore età, come per tutti gli altri diritti civili e politici, anche se il testo presentato non aveva previsto un modifica in tal senso dell'art. 58.

⁵ Il progetto prevedeva, inoltre, che i candidati dovessero rispondere ad uno dei seguenti requisiti: avessero ricoperto o ricoprissero cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della regione; fossero stati eletti deputati o senatori nella regione; risiedessero nella regione alla data di indizione delle elezioni.

⁶ A.C. 3931 – A.S. 2583, *Progetto di legge costituzionale. Revisione della parte seconda della Costituzione*, trasmesso dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 giugno 1997.

I limiti di età per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo in sedici Paesi europei

Paese	Organo parlamentare	Età minima per votare	Età minima eleggibilità	Fonti normative
Austria ⁷	<i>Nationalrat</i> (Camera bassa)	16 anni	18 anni	Cost. art. 26
	<i>Bundesrat</i> (Camera alta)	Elezione indiretta	Elezione indiretta	
Belgio ⁸	<i>Chambre des Représentants</i>	18 anni	18 anni	Cost. artt. 61, 64, 69
	<i>Sénat</i>	Elezione indiretta	Elezione indiretta (l'età minima richiesta è 18 anni)	
Danimarca	<i>Folketing</i> (Assemblea unica)	18 anni	18 anni	Cost. artt. 29-30; <i>Parliamentary Election Act 1987</i> , artt. 1, 4
Finlandia	<i>Eduskunta</i> (Assemblea unica)	18 anni	18 anni	Cost. artt. 14, 27; <i>Election Act 1998</i> , artt. 2-3
Francia ⁹	<i>Assemblée nationale</i>	18 anni	18 anni	Cost. art. 3; Code electoral, artt. L. 2, LO. 127, LO. 296
	<i>Sénat</i>	Elezione indiretta (18 anni)	Elezione indiretta (24 anni)	
Germania ¹⁰	<i>Bundestag</i>	18 anni	18 anni	Cost. art. 38; <i>Bundeswahlgesetz</i> (Legge elettorale federale), artt. 12, 15
	<i>Bundesrat</i>	Elezione indiretta	Elezione indiretta	
Grecia	<i>Hellenic Parliament</i> (Assemblea unica)	18 anni	25 anni	Cost. artt. 51, 55; <i>Presidential Decree</i> n. 26/2012

⁷ In Austria il *Bundesrat* (Camera alta) non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (*Länder*).

⁸ In Belgio i senatori non sono eletti direttamente dai cittadini, ma in parte dai collegi elettorali olandese e francese, in parte dai Consigli delle Comunità fiamminga, francese e germanofona.

⁹ In Francia i membri del *Sénat* sono eletti a suffragio universale indiretto da collegi elettorali formati dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali.

¹⁰ In Germania il *Bundesrat* non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (*Länder*).

Paese	Organo parlamentare	Età minima per votare	Età minima eleggibilità	Fonti normative
Irlanda ¹¹	<i>Dáil Éireann</i> (Camera bassa)	18 anni	21 anni	Cost. artt. 16, 18
	<i>Seanad Éireann</i> (Camera alta)	Elezione indiretta	Elezione indiretta	
Lussemburgo	<i>Chambre des Députés</i> (Assemblea unica)	18 anni	18 anni	Cost. artt. 50, 61; <i>Representation of the People Act 2002</i> , §§ 2-1, 3-1
Norvegia	<i>Storting</i> (Assemblea unica)	18 anni	18 anni	Cost. artt. 50, 61; <i>Representation of the People Act 2002</i> , §§ 2-1, 3-1
Paesi Bassi ¹²	<i>Tweede Kamer</i> (Camera bassa)	18 anni	18 anni	Cost. artt. 54, 56
	<i>Eerste Kamer</i> (Camera alta)	Elezione indiretta	Elezione indiretta (l'età minima richiesta è 18 anni)	
Portogallo	<i>Assembleia da República</i> (Assemblea unica)	18 anni	18 anni	Cost. artt. 49, 150; <i>Lei Eleitoral da Assembleia da República</i> n. 14/79, artt. 1, 4
Regno Unito ¹³	<i>House of Commons</i>	18 anni	18 anni	<i>Representation of the People Act 1983</i> , art. 1; <i>Electoral Administration Act 2006</i> , art. 17; <i>Standing Orders Of The House Of Lords Relating To Public Business</i> (Regolamento della Camera dei Lord), art. 2
	<i>House of Lords</i>	Per nomina o di diritto	Per nomina o di diritto (l'età minima richiesta è 21 anni)	

¹¹ In Irlanda, dei 60 membri che compongono il *Seanad Éireann* (Camera alta), 11 sono nominati dal Primo Ministro, mentre gli altri 49 sono eletti a suffragio universale indiretto.

¹² Nei Paesi Bassi i membri della *Eerste Kamer* (Camera alta) sono nominati tra i membri dei consigli provinciali.

¹³ Nel Regno Unito la *House of Lords* è un'assemblea non elettiva.

Paese	Organo parlamentare	Età minima per votare	Età minima eleggibilità	Fonti normative
Spagna ¹⁴	<i>Congreso de los Diputados</i>	18 anni	18 anni	Cost. artt. 12, 68, 69; <i>Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General</i> , artt. 2, 6
	<i>Senado</i>	Elezione in parte diretta e in parte indiretta	Elezione in parte diretta e in parte indiretta	
Svezia	<i>Riksdag</i> (Assemblea unica)	18 anni	18 anni	<i>Constitution, The Instrument of Government</i> , cap. 3, art. 4
Svizzera ¹⁵	<i>Consiglio nazionale</i> (Camera bassa)	18 anni	18 anni	Cost. artt. 136, 143
	<i>Consiglio degli Stati</i> (Camera alta)	Elezione indiretta	Elezione indiretta	


¹⁴ In Spagna il Senato è la camera di rappresentanza delle autonomie territoriali: i senatori sono, in parte, eletti a suffragio universale dal corpo elettorale delle singole Comunità, in parte, designati dai parlamenti delle stesse.

¹⁵ In Svizzera il Consiglio degli Stati (Camera alta) è eletto a suffragio universale indiretto ed è composto da 46 membri dei Cantoni.


Dati statistici

Nei grafici che seguono sono riportati i deputati e i senatori – che compongono i due rami del Parlamento in base ai risultati delle elezioni del 4 marzo 2018 - suddivisi per fasce di età (compresi, per il Senato, i senatori a vita e di diritto).

XVIII legislatura





Età media nella XVIII legislatura alla Camera: **44 anni**



Età media nella XVIII legislatura al Senato: **53 anni**

Di seguito è confrontata la distribuzione per fasce di età dei deputati e dei senatori eletti dalla XVI alla XVIII legislatura¹⁶.



¹⁶ I dati del Senato tengono conto delle variazioni intervenute nel corso dell'intera legislatura.

Aventi diritto al voto - dati elezioni 4 marzo 2018

	ELETTORI		
	Donne	Uomini	Totale
CAMERA	24.174.723	22.430.202	46.604.925
SENATO	22.361.797	20.509.631	42.871.428

I neo diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche 2018 sono stati complessivamente 584.530.

(fonte: Ministero dell'interno, [Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il dossier](#))

Lavori preparatori (Assemblea costituente)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

14.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TERRACINI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Organizzazione costituzionale dello Stato	
<i>(Seguito della discussione)</i>	179
PRESIDENTE - ZUCCARINI - AMBROSINI - LA ROCCA - PICCIONI - MANNIRONI - LUSSU - DI GIOVANNI - CASTIGLIA - EINAUDI - BORDON - PORZIO - TO- SATO - NOBILE - ROSSI PAOLO - TAR- GETTI - CAPPI - PATRICOLO - CONTI, <i>Relatore</i> - FABBRI - BOZZI.	

La seduta comincia alle 11.

**Seguito della discussione
sull'organizzazione costituzionale dello Stato.**

(Omissis)

BORDON ha votato per la sospensiva, ma desidera riaffermare che è contrario al sistema della rappresentanza proporzionale.

PRESIDENTE avverte la Sottocommissione che occorre ora passare all'esame della questione dell'elettorato passivo e apre la discussione sul limite dell'età, che nel progetto dell'onorevole Conti è fissato ad anni 25.

NOBILE è del parere che coloro che sono chiamati ad essere eletti deputati debbano dare garanzie maggiori di quelle richieste ai comuni elettori. Per questo motivo è favorevole ad un elevamento del limite di età.

PATRICOLO ricorda che nell'ultima riunione aveva richiesto l'elevamento del limite di età per l'elettorato passivo, esprimendo l'avviso che il deputato all'Assemblea nazio-

nale debba effettivamente possedere quella esperienza, capacità e maturità politica che sono necessarie per assolvere un compito tanto importante. In quella occasione aveva anche messo in evidenza che si potrebbe abbassare il limite di 25 anni per l'eleggibilità alle Assemblee regionali, che saranno dei parlamenti in miniatura, nei quali i giovani che desiderano dedicarsi alla vita politica potranno addestrarsi ai più gravi compiti che li attendranno nell'Assemblea nazionale. A 25 anni un uomo esce appena dall'Università e non può considerarsi preparato ai problemi della vita nazionale; spesso non ha nemmeno messo fuori il piede dalla sua provincia o dalla sua regione e quindi non possiede quel largo orizzonte di vedute che è necessario ad un rappresentante del popolo nell'Assemblea nazionale.

Ritiene, tuttavia, che la sua primitiva proposta di elevare l'età a 30 anni potrebbe essere modificata limitandola a 28 anni, così che sia contenuta l'esigenza di una certa maturità con quella di immettere nell'Assemblea nazionale elementi giovani, pronti a dare una attiva collaborazione.

NOBILE si associa alla proposta dell'onorevole Patricolo.

DI GIOVANNI esprime il parere che il limite di 25 anni, proposto dall'onorevole Conti, sia rispondente non solo al convincimento che i giovani più eletti e preparati possano essere in grado di ricoprire l'incarico, indubbiamente elevato, di componenti il Parlamento, ma anche al desiderio di valorizzare i giovani in generale.

CONTI, *Relatore*, ricorda che nel 1921-22 fu relatore di una proposta di legge mirante appunto a ridurre il limite di età dai 30 ai 25 anni, perché fin da allora era convinto che quest'ultima età fosse sufficiente per accedere alla Camera dei Deputati. Una volta superato l'attuale periodo di abbassamento intellettuale dovuto al fascismo, si andrà verso tempi in cui i giovani a 25 anni saranno all'altezza delle funzioni parlamentari. D'altra parte è sicuro che il corpo elettorale avvierà i più giovani prima di tutto alle Assemblee regionali, onde ben pochi saranno alla Camera i rappresentanti di 25 anni.

PICCIONI concorda con l'onorevole Conti, aggiungendo che il voler elevare il limite di età potrebbe sembrare un regresso rispetto al limite attualmente in vigore per poter essere eletti deputati alla Costituente, quasi che i giovani che fanno ora parte dell'Assemblea Costituente non abbiano dato buona prova, il che, almeno per quanto gli risulta, non può certo dirsi.

LUSSU voterà per il limite di 25 anni, esclusivamente per un criterio di opportunità, visto che in pratica i vecchi hanno dato più cattiva prova dei giovani.

Tiene poi a mettere in evidenza che, in relazione alla Costituzione dell'Ente Regione e della nuova organizzazione della Camera, il numero dei Deputati sarà probabilmente alquanto ridotto, poiché la risoluzione di molti problemi locali sarà demandata alle Assemblee regionali. La Camera, pertanto, con tutta probabilità, si dovrà occupare prevalentemente solo dei grandi problemi di interesse generale.

Non si stupirebbe, pertanto, se, data l'elevatezza del compito di deputato, da qualche settore si esprimesse il desiderio di portare l'età dei deputati ad un limite superiore ai 25 anni.

LA ROCCA è anch'egli favorevole al limite di 25 anni, anche perché la fissazione di questa età non dà senz'altro la possibilità di adire alla Camera a tutti i venticinquenni, ma solo a quelli che siano all'altezza del compito, e per i quali non vi sarebbe motivo di esclusione dalla vita pubblica.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell'onorevole Patricolo, alla quale si è associato l'onorevole Nobile, di elevare a 28 anni il limite di età per l'elettorato passivo.

(Non è approvata).

Pone in votazione il limite di età di 25 anni.

(È approvato).

(Omissis)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

37.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

INDICE

	Pag.
I principi dei rapporti politici (<i>Discussione</i>)	377
PRESIDENTE - LUCIFERO - CEVOLOTTO - MORO - MERLIN UMBERTO, <i>Relatore</i> - MANCINI, <i>Relatore</i> - TOGLIATTI - DOSSETTI - GRASSI - CARISTIA - MASTROJANNI - BASSO - LA PIRA - CORSANEGO.	

La seduta comincia alle 11.25.

Discussione sui principi dei rapporti politici.

PRESIDENTE informa che gli onorevoli Mancini e Merlin Umberto, correlatori sul tema delle libertà politiche, hanno concordato la formulazione di alcuni articoli

Aprè la discussione sul primo articolo concordato: « Tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, dalla lingua, dalla razza, dalla condizione sociale e dalla opinione politica, quando abbiano raggiunto la maggiore età, siano naturalmente capaci, incensurati, a termini della legge speciale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di eguaglianza ».

LUCIFERO, alla parola « razza », che non ritiene molto appropriata, sostituirebbe il

termine « stirpe », che gli sembra più consono alla dignità umana.

Per quanto riguarda la maggiore età, fa rilevare che esiste una contraddizione tra la disposizione dell'articolo, nel quale è previsto che i cittadini hanno diritto all'elettorato attivo e passivo quando abbiano raggiunto la maggiore età, e le disposizioni seguenti nelle quali si dispone che per essere eletti a determinate cariche occorre avere raggiunta una diversa età.

CEVOLOTTO osserva che la parola « stirpe » esprime un concetto diverso dalla parola « razza », che, d'altra parte, è entrata nell'uso comune da quando fu imposta dal fascismo la questione razziale.

Si associa, invece, all'osservazione dell'onorevole Lucifero circa la contraddizione esistente tra la disposizione dell'articolo in discussione e quelle degli articoli seguenti. Infatti, a termine del primo articolo, chiunque potrebbe essere eletto deputato appena raggiunta la maggiore età.

MORO fa presente che il limite dell'età, per quanto riguarda i deputati, è stato fissato dalla seconda Sottocommissione.

CEVOLOTTO dichiara che in Assemblea plenaria proporrà che la fissazione del limite di età per i deputati venga demandata alla legge elettorale, poichè in relazione al mutare dei tempi sarà molto più facile emen-

dare una legge che non la Costituzione. Propone, intanto, che venga modificato l'articolo in discussione in modo da eliminare la contraddizione che è stata rilevata.

PRESIDENTE ricorda alla Sottocommissione che oltre ai Relatori, onorevoli Merlin e Mancini, anche l'onorevole Basso ha presentato sull'argomento in discussione una serie di articoli illustrati da una relazione.

MERLIN UMBERTO, *Relatore*, si associa alle osservazioni dell'onorevole Cevolotto circa la parola: « razza », che, del resto, è stata adottata anche in altre legislazioni.

Circa la contraddizione rilevata dall'onorevole Lucifero, fa presente che la preoccupazione dei Relatori era stata quella di stabilire il medesimo limite di età sia per l'elettorato attivo, sia per quello passivo, rinviando le eventuali modifiche alla legge elettorale; per questo motivo nella formula concordata è stata inserita l'espressione: « a termini della legge speciale ».

LUCIFERO non ritiene che la legge elettorale possa modificare il limite di età stabilito dalla Costituzione.

PRESIDENTE è d'accordo con l'onorevole Lucifero nel ritenere che quando la Costituzione ha stabilito un limite, questo non possa essere superato da una legge speciale.

MERLIN UMBERTO, *Relatore*, obietta che in tale caso si tratterebbe di un rinvio esplicito alla legge speciale. Fa presente, poi, che, in conformità a quanto è sancito in altre Costituzioni, si è fatto un articolo speciale per l'eleggibilità a Capo dello Stato. Dichiarò però che, ad ogni modo, non sarebbe contrario a sopprimere questa disposizione che potrebbe essere anche rimandata all'esame della seconda Sottocommissione.

MANCINI, *Relatore*, è favorevole al mantenimento della parola « razza », in quanto ritiene che l'espressione « stirpe » riguardi il ceppo familiare, mentre l'espressione « razza » riguarda, in genere, la razza vera e propria.

TOGLIATTI dichiara di aderire alle osservazioni dell'onorevole Mancini per quanto riguarda l'espressione « razza », perché, in realtà, i termini « razza » e « stirpe » hanno un diverso significato. Vi potrebbe essere infatti un cittadino il quale sia di razza ebraica, ma di una stirpe diversa da un altro cittadino della stessa razza:

Ad ogni modo, a parte ogni altra considerazione, la parola « razza » dovrebbe essere usata appunto per dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato.

PRESIDENTE ritiene che la Sottocommissione sia d'accordo nel mantenere la parola « razza ».

MORO, dato che il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini è già stato fissato in linea generale in uno dei primi articoli della Costituzione (Gli uomini, a prescindere dalle diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale), ritiene che si potrebbe fare a meno di ripetere tale principio nell'articolo in discussione.

TOGLIATTI proporrebbe di sopprimere tutto l'articolo e di aggiungere nel seguente, alle specificazioni del voto l'attributo « universale ».

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo primo proposto dall'onorevole Basso: « La sovranità popolare si esercita attraverso la elezione degli organi costituzionali dello Stato mediante suffragio universale, libero, segreto, personale ed uguale.

« Tutti i cittadini concorrono all'esercizio di questo diritto, tranne coloro che ne sono legalmente privati o che volontariamente non esercitino un'attività produttiva ».

MERLIN UMBERTO, *Relatore*, fa osservare che nell'articolo proposto dall'onorevole Basso, che abbraccia i due primi articoli della sua relazione, non è espresso il concetto, che dovrebbe essere affermato, che il voto è un dovere pubblico, come invece è detto nell'articolo 2 proposto dall'onorevole Mancini.

Circa poi l'esclusione dal diritto del voto di tutti coloro che non esercitino un'attività produttiva, pur non essendo contrario in linea di massima a questo principio, ed a parte la questione se debba essere inserito in una Costituzione o piuttosto formare oggetto di una legge speciale, ritiene estremamente difficile trovare un criterio di distinzione per giungere all'attuazione pratica di tale principio.

PRESIDENTE propone di limitare l'esame solo alla prima parte dell'articolo dell'onorevole Basso, sulla quale sembra convergere il pensiero dei colleghi.

CEVOLOTTO è favorevole alla formula dell'onorevole Basso, ma rileva che facendo cenno al solo suffragio universale viene omessa una delle forme per mezzo delle quali si esercita la sovranità popolare, cioè il « referendum ».

DOSSETTI dichiara di preferire la formulazione concordata dai Relatori, perché

ha l'impressione che la dizione proposta dall'onorevole Basso costringa ad entrare nel merito di problemi che non hanno stretta attinenza con gli articoli attualmente all'esame della Sottocommissione e che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini, non più sul piano puramente umano o sociale, ma su quello politico, vale a dire sul piano dei rapporti del cittadino rispetto allo Stato. Invece il concetto della sovranità e il modo con cui questa si esplica vanno oltre la determinazione dei suddetti rapporti ed anzi li presuppongono. Solo quando sarà stata effettuata questa prima determinazione, si potrà passare ad esaminare il modo di estrinsecarsi di questi diritti e doveri del cittadino e quindi le modalità dell'esercizio del voto, che non deve limitarsi soltanto alla elezione degli organi costituzionali.

GRASSI riconosce giuste le osservazioni dell'onorevole Dossetti, in quanto l'esercizio della sovranità popolare non è che la conseguenza del diritto di voto. Bisogna quindi prima affermare il diritto di tutti i cittadini all'elettorato attivo e passivo in tutte le sue manifestazioni, lasciando alla legge elettorale di stabilire le modalità di esecuzione e i casi di incapacità. Propone pertanto la seguente formula: « Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, mediante suffragio universale libero, segreto, personale ed uguale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, in condizioni di universalità e di uguaglianza ».

« La modalità dell'esercizio è regolata dalla legge ».

CARISTIA è d'accordo con l'onorevole Grassi. Per le ragioni esposte dall'onorevole Moro sopprimerebbe però l'espressione: « in condizioni di universalità e di uguaglianza ».

MORO rileva che l'accenno al suffragio universale e segreto, contenuto nella dizione dell'onorevole Basso, può riferirsi solo all'elettorato attivo. Preferirebbe, invece, una formula in cui si dicesse prima che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nelle condizioni stabilite dalla legge speciale, salvo poi precisare in quali condizioni si debba svolgere l'elettorato passivo.

DOSSETTI dichiara di essere favorevole alla impostazione dell'articolo, così come è stata esposta dall'onorevole Moro.

MERLIN UMBERTO, *Relatore*, ritiene necessario l'accenno al limite dell'età, che è contenuto in quasi tutte le Costituzioni, compresa quella russa.

PRESIDENTE prospetta l'opportunità di fare in una proposizione a parte un esplicito richiamo alla legge per determinare sia i limiti di età, che i casi d'incapacità legale o naturale.

DOSSETTI ritiene che la delimitazione dell'età debba essere fissata nella Costituzione e non rinviata alla legge.

MORO, per maggiore chiarezza, scinderebbe l'elettorato attivo e quello passivo in due articoli, dei quali uno relativo al diritto al voto per la elezione degli organi costituzionali o per il referendum, e l'altro relativo alla eleggibilità alle cariche pubbliche. In tal modo si potrebbe con più precisione stabilire i requisiti per le due forme di elettorato.

PRESIDENTE è del parere che, per non creare eventuali discordanze con le decisioni adottate in materia dalla seconda Sottocommissione, sarebbe opportuno limitarsi al solo riferimento alla legge. Questa determinerà a sua volta le modalità dell'esercizio del voto, sia in ordine all'età che alle altre incapacità naturali o legali, in modo da potere arrivare ad una decisione univoca in sede di Commissione plenaria.

Insiste, pertanto, nel proporre che non si faccia in questo articolo un accenno alla maggiore età, ma la si rinvii alla legge.

MERLIN UMBERTO, *Relatore*, fa osservare che nelle altre Costituzioni, eccetto quattro, è stato fissato il minimo di età per l'elettorato. Ammette l'opportunità che per l'elettorato passivo si debba fissare un'età diversa; ma intanto è necessario che sia fissata l'età maggiore per l'elettorato attivo.

DOSSETTI ritiene che il limite dell'età si debba fissare anche per l'elettorato passivo.

MASTROJANNI è d'avviso che, in sede di Costituzione, si debbano fissare i limiti di età, sia per l'elettorato passivo che per quello attivo. È questa una questione di capitale importanza, che non solo non si può lasciare alla legge, ma anzi deve servire di guida al legislatore, affinché non si corra il pericolo di concedere il diritto di voto a giovani in età inferiore ai 20 anni, in quella età, cioè, in cui l'entusiasmo supera normalmente la riflessione.

TOGLIATTI obietta all'onorevole Mastrojanni che una diminuzione dell'età elettorale non rappresenterebbe un pericolo, ma il raggiungimento di una legittima rivendicazione dei giovani. A suo avviso, l'entusiasmo non può essere di ostacolo all'elettorato attivo, purché sia accompagnato dal discernimento, di cui è ammessa l'esistenza nei giovani di 18 anni. Se può esser vero che negli

elettori giovani prevale l'entusiasmo, è altrettanto vero che una qualità contraria prevale in coloro che hanno superato, per esempio, i 60 anni. Bisogna quindi lasciare che le due qualità, entusiasmo e riflessione, si compensino l'una con l'altra.

Esprime il parere che la fissazione del limite di età dovrebbe essere rinviata alla legge elettorale.

GRASSI concorda con l'onorevole Togliatti, sull'opportunità di lasciare libero il legislatore di fissare i limiti di età, facendo presente che il rinvio alla legge speciale non pregiudica alcun punto di vista. Se invece nella Costituzione si volesse stabilire il criterio rigido dei limiti di età, concorda con l'onorevole Moro sulla opportunità di separare le due ipotesi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo.

MORO, insistendo nella proposta di scindere i due casi dell'elettorato attivo e passivo, propone la seguente formula:

« Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, quando abbiano raggiunto la maggiore età, hanno diritto all'elettorato attivo.

« La legge fissa le condizioni per l'esercizio del voto ed i casi di incapacità.

« Il voto deve essere universale, libero, uguale, segreto, personale. Esso costituisce un dovere civico ».

MASTROJANNI osserva all'onorevole Togliatti che il discernimento ha il suo valore in materia penale, come criterio discriminativo, ma per quanto riguarda l'esercizio dell'elettorato, che, a suo parere, costituisce l'atto più importante che l'uomo possa compiere durante il ciclo della sua vita, è necessaria qualche cosa più che il discernimento, qualche cosa cioè che a 18 anni non si può sempre avere.

Ribadisce il concetto che nella Costituzione deve fissarsi il limite di età, facendo presente che una volta fissati, per l'eleggibilità a deputato 21 anno, tale principio si estende automaticamente in altri campi, come in quello amministrativo.

Conclude affermando che non dovrebbe essere consentito alla Sottocommissione, la quale si è preoccupata di fare precisazioni rigorose in materie di gran lunga inferiori, di spogliarsi della responsabilità di fissare al legislatore l'orientamento in ordine alle capacità civili dell'uomo.

CEVOLOTTO, per quanto si riferisce all'età per l'elettorato attivo, alle considerazioni svolte dall'onorevole Togliatti aggiunge che il fatto che un individuo, pur non avendo raggiunto i 21 anno, sia commerciante, o

emancipato, ovvero capo di una famiglia, dovrebbe essere preso in considerazione anche per la concessione del diritto di voto.

In relazione a tali casi, per cui dovrebbe farsi una eccezione alla regola generale, sarebbe consigliabile non prevedere nella Costituzione un determinato limite di età, rinviandone la fissazione in sede di legge speciale, che potrà di volta in volta risolvere la questione a seconda del livello di cultura e della preparazione raggiunti dai cittadini.

Quanto poi all'elettorato passivo, non crede che sia opportuno fissare per le elezioni a capo dello Stato o a deputato il limite di età di 21 anno, che, a suo avviso, dovrebbe essere più elevato. Anche per l'elettorato passivo non ritiene che si possa stabilire un limite di età inderogabile, potendo esso essere eventualmente variato a seconda di circostanze che oggi non si possono nemmeno prevedere. Per questi motivi reputerebbe necessario adottare una formula generica di rinvio alla legge speciale.

PRESIDENTE rileva che, per procedere più speditamente, bisognerebbe decidere se si debba far menzione nella Costituzione dei limiti di età per l'elettorato attivo e per quello passivo, ovvero rinviare la materia ad una legge speciale, come è suo avviso.

MERLIN UMBERTO, *Relatore*, insiste perché il limite di età sia inserito nella Costituzione per le ragioni già esposte. Osserva che, se successivamente si verificheranno condizioni di maggiore maturità e di maggiore preparazione, si potrà sempre modificare la Costituzione e abbassare i limiti di età. Attualmente il limite di età di 21 anno è già molto basso, perché a questa età i giovani sono ancora immaturi e impreparati.

PRESIDENTE, riassumendo, osserva che vi è una proposta dell'onorevole Merlin tendente a fissare in sede costituzionale i limiti di età per l'elettorato attivo, ed un'altra proposta, che egli ha fatto sua e alla quale hanno aderito gli onorevoli Cevolotto e Togliatti, di rimandare alla legge speciale.

Mette ai voti la proposta di inserire nella Costituzione il limite di età per l'elettorato attivo.

(La proposta è respinta con 6 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).

Precisa che allora si deve intendere approvato il rinvio della fissazione dei limiti di età alla legge speciale.

Ricorda che in proposito sono state presentate due formule concrete, una dell'onorevole Moro ed un'altra, la sua, che

fonde parte dei concetti contenuti nell'articolo dell'onorevole Merlin e parte di quelli dell'articolo dell'onorevole Basso. La proposta dell'onorevole Moro, dopo il risultato della votazione, deve perciò intendersi modificata nel modo seguente:

« Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo.

« La legge fissa le condizioni per l'esercizio del voto e determina i casi di incapacità.

« Il voto deve essere universale, libero, uguale, segreto, personale. Esso costituisce un dovere civico ».

Dà quindi lettura della sua formulazione, che diversifica da quella proposta dall'onorevole Moro, in quanto comprende sia l'elettorato attivo, che quello passivo:

« Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.

« La legge regola l'esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali ».

In tale formula non ha parlato di dovere civico del voto, ritenendo che questo concetto possa essere inserito in un successivo articolo.

Domanda alla Commissione se essa intenda prendere come base per la discussione e per la votazione l'articolo da lui proposto o quello dell'onorevole Moro.

MORO dichiara di insistere per la distinzione tra elettorato attivo e passivo. Desidera anche che si fissino in modo preciso e con tutta quella aggettivazione che è nella sua proposta, i vari caratteristici aspetti del voto, considerando un po' vaga la dizione proposta dall'onorevole Presidente con le parole « in condizioni di universalità e di uguaglianza ».

CARISTIA, poiché tutti e due gli articoli hanno sostanzialmente lo stesso significato, crede che converrebbe fonderli insieme, integrandoli a vicenda.

BASSO concorda con l'onorevole Moro circa l'opportunità di specificare dettagliatamente i vari requisiti del voto. Come base della discussione, a suo parere, potrebbe essere preso l'articolo proposto dal Presidente, purché in esso venga effettuata la suddetta specificazione.

MORO dichiara che accedrebbe alla formulazione proposta dal Presidente, qualora si aggiungessero i requisiti del voto.

MERLIN UMBERTO, *Relatore*, concorda con l'onorevole Moro.

PRESIDENTE ritiene che dei requisiti del voto si possa trattare in un altro articolo. Non crede infatti che l'approvazione dell'articolo che ha proposto pregiudichi tale questione.

MORO insiste perché la formula proposta dal Presidente venga circoscritta al solo elettorato attivo, ritenendo che per l'elettorato passivo sia opportuno formulare un altro articolo.

LUCIFERO riterrebbe opportuno porre in discussione la formulazione dell'onorevole Moro, in quanto più organica, salvo aggiungere un capoverso per l'elettorato passivo; dato che i due elettorati hanno diverse caratteristiche, mantenendoli divisi si potrebbe ottenere una formulazione più chiara e più precisa.

PRESIDENTE rileva che, qualora si dovesse discutere sulla formula dell'onorevole Moro, domanderebbe al proponente di integrare il suo articolo facendo in esso menzione anche dell'elettorato passivo.

MORO risponde che era sua intenzione fare oggetto l'elettorato passivo di un altro articolo che potrebbe essere così formulato: « Tutti i cittadini, a prescindere dalla limitazione del sesso, hanno diritto all'elettorato passivo e possono accedere alle cariche pubbliche », salvo, bene inteso, le eccezioni che dovrebbero essere specificate.

PRESIDENTE non ravvisa l'opportunità di fare un articolo staccato per l'elettorato passivo.

GRASSI ritiene che lo scindere i due concetti potrebbe portare alla necessità di entrare in dettagli, che non è sempre facile definire con precisione. A suo avviso, la cosa principale da affermare nella Costituzione è che il diritto di elettorato attivo e passivo è eguale in tutti i cittadini. L'affermazione di questo principio non viene per nulla ad essere intaccata dalle limitazioni che il legislatore potrà stabilire per l'elettorato passivo nei riguardi dell'età e della eleggibilità. La sua formula, così come è stata completata dal Presidente, gli sembra più idonea per raggiungere lo scopo, perché da un lato si ammette che unica è la fonte dei diritti relativi all'elettorato passivo ed attivo, e dall'altro si fa un rinvio invece alla legge per quanto riguarda i limiti di età e le condizioni di eleggibilità.

MORO ritiene che da parte della Sottocommissione non si voglia soltanto esprimere il concetto della uguaglianza dei cittadini

sotto i due profili dell'elettorato, ma si voglia accennare a due diverse situazioni: l'esercizio del voto come contributo indiretto alla formazione della volontà dello Stato — elettorato attivo — e l'esercizio di ricevere il voto per assumere una posizione diretta nella formazione della volontà dello Stato, cioè l'esercizio dell'elettorato passivo.

PRESIDENTE obietta che normalmente, sia nelle carte costituzionali che nelle leggi, l'elettorato passivo e quello attivo sono sempre strettamente congiunti.

MORO dichiara di dissentire su questa congiunzione dei due diritti, in quanto l'uno rappresenta il potere di eleggere e l'altro quello di formare la volontà dello Stato.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell'onorevole Moro di scindere i due concetti dell'elettorato.

(La proposta dell'onorevole Moro è respinta con 13 voti contrari e 2 favorevoli).

Circa la formula che ha fatta sua, per evitare una ripetizione di concetti, propone di sostituire alle parole: « in condizioni di universalità e di uguaglianza », le altre « mediante suffragio universale, libero, segreto e personale ».

Mette ai voti la prima proposizione della formula: « Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ».

(È approvata all'unanimità).

(Omissis)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCXXIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TERRACINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CONTI**

Seguito della discussione del progetto di
Costituzione della Repubblica italiana.

(*Omissis*)

Passiamo all'articolo 54. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, *Segretario*, legge:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età al momento delle elezioni ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Montemartini, Chiaramello e Caporali, del seguente tenore:

« *Alle parole: gli elettori, sostituire l'altra: i cittadini* ».

L'onorevole Caporali ha facoltà di svolgerlo.

CAPORALI. Rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue un emendamento dell'onorevole Perassi, del seguente tenore:

« *Alle parole: tutti gli elettori, sostituire le seguenti: i cittadini aventi i requisiti per essere elettori, che* ».

Non essendo presente l'onorevole Perassi s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento degli onorevoli Corbi, Pajetta Gian Carlo e Mattei Teresa, del seguente tenore:

« *Sopprimere le parole: che hanno compiuto i venticinque anni di età al momento delle elezioni* ».

L'onorevole Corbi ha facoltà di svolgerlo.

CORBI. Desidero osservare che la condizione prevista dall'articolo 54 per l'eleggibilità a deputato importa una grave limitazione a danno di una grande categoria di cittadini: quelli che vanno dai 21 ai 25 anni non compiuti; e mi sembra che ciò contrasti con i principi altrove affermati in questa stessa Carta costituzionale. Infatti, mentre si riconoscono a questa così numerosa categoria di cittadini tutti i doveri e tutti i diritti (in sostanza questi cittadini sarebbero buoni per fare la guerra, potrebbero e possono ricoprire importanti posti e nell'esercito e nell'Amministrazione dello Stato e sono tenuti al rispetto di tutte le leggi così come gli altri di maggiore età) non si vuol concedere ad essa di poter rappresentare la Nazione nel Parlamento.

Credo perciò che questa limitazione non abbia ragion d'essere. Avrebbe, sì, forse, una giustificazione qualora le nomine venissero dall'alto; poiché ciò non è, tale restrizione non ha fondati motivi. Saranno le stesse centinaia di migliaia di elettori a giudicare se, a prescindere dall'età (21, 22, 23 anni), i candidati abbiano i requisiti necessari, requisiti che soprattutto devono ritrovarsi nella fiducia che essi godono presso gli elettori. Pertanto insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Colitto, del seguente tenore:

« *Alle parole: al momento delle elezioni, sostituire le parole: entro il giorno delle elezioni* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Insisto nel mio emendamento, che peraltro è di pura forma. A me sembra che la dizione «entro il giorno delle elezioni» sia più precisa di quella del progetto «al momento delle elezioni».

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Rescigno, del seguente tenore:

«*Aggiungere in fine le parole: salvo le eccezioni stabilite dalla legge.*»

Non essendo presente l'onorevole Rescigno, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il pensiero della Commissione sui vari emendamenti.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Il Comitato accetta l'emendamento dell'onorevole Colitto. Sull'emendamento dell'onorevole Corbi il Comitato si pronuncia in senso non favorevole, tenendo conto che una differenza per il minimo di età fra elettori ed eleggibili è criterio ormai consueto ed accettato per quasi tutti i Parlamenti e in quasi tutte le Costituzioni. Il criterio della età non ha valore assoluto, come ha esposto l'onorevole Corbi; è vero che tutti a 21 anni possono entrare negli uffici. Ma ai posti direttivi arrivano ad un'età maggiore. Si può chiedere qualcosa più della minima età a chi diventa deputato.

D'altra parte, venticinque anni è un'età piuttosto bassa; prima il limite era a trenta anni.

Il Comitato, a maggioranza, non ha accettato l'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Corbi di dichiarare se insiste nel suo emendamento.

CORBI. Insisto.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Colitto è stato accettato dalla Commissione.

Non essendo presenti gli onorevoli Perassi e Rescigno, i loro emendamenti si intendono decaduti.

Passiamo ora alle votazioni.

L'onorevole Corbi propone di sopprimere tutta la seconda parte, dalle parole «che hanno compiuto» sino alla fine.

Si deve votare per divisione. Votando la prima parte «Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori» non ci si impegna nei confronti della proposta Corbi; d'altra parte, è pacifico che anche chi vuol votare la seconda parte, deve per intanto votare la prima parte. Sarà soltanto in sede di voto della seconda parte che si constaterà se l'emendamento Corbi verrà accolto o respinto.

Pongo, pertanto, in votazione la prima parte dell'articolo 54:

«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori».

(È approvata).

Devo ora porre in votazione la seconda parte, includendovi l'emendamento Colitto accettato dalla Commissione:

«che hanno compiuto i venticinque anni di età entro il giorno delle elezioni».

Coloro che approvano questa seconda parte respingono implicitamente l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Corbi.

GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO FAUSTO. Io chiederei che si mettesse prima in votazione la proposta dell'onorevole Corbi, nel senso che gli eleggibili debbono avere soltanto la maggiore età.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbi non ha proposto questo; l'emendamento Corbi è semplicemente soppressivo; se egli proporrà un'altra formula, la metterò in votazione.

GULLO FAUSTO. Noi, che siamo favorevoli ai 21 anni, siamo costretti a votare contro il limite dei venticinque anni. Ma voteranno contro anche coloro che sono favorevoli al limite di trent'anni.

PRESIDENTE. Nessuno ha fatto quest'ultima proposta.

GULLO FAUSTO. L'onorevole Corbi ha formulato la proposta che basti avere ventuno anni per essere eleggibile; chiedo che sia posta ai voti.

PRESIDENTE. Ella sa, onorevole Gullo, che le proposte soppressive si affermano votando contro le proposte positive. È pacifico che coloro che negano il limite dei venticinque anni, dato che non c'è una proposta di altro genere, accettano quella dell'onorevole Corbi.

GULLO FAUSTO. Ma alcuni sono favorevoli al limite di trenta anni!

PRESIDENTE. Ripeto che nessuno, onorevole Gullo, ha fatto questa proposta.

GULLO FAUSTO. Eppure so che ci sono colleghi che la pensano così.

PRESIDENTE. Noi non siamo tenuti a conoscere il pensiero recondito dei colleghi.

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 54, di cui do nuovamente lettura: «che hanno compiuto i venticinque anni di età entro il giorno delle elezioni».

(È approvata).

L'articolo 54 rimane pertanto approvato nella seguente formulazione:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età entro il giorno delle elezioni ».

Il seguito di questa discussione è rinviato alle ore 11 di domani.

(Omissis)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCLII.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

(Omissis)

Passiamo ora all'esame dell'articolo 56. Se ne dia lettura.

DE VITA, *Segretario*, legge:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni d'età, e sono o sono stati:

decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione;

Presidenti della Repubblica, Ministri o Sottosegretari di Stato, Deputati all'Assemblea Costituente o alla Camera dei deputati, membri non dichiarati decaduti del disciolto Senato;

membri per quattro anni complessivi di Consigli regionali o comunali;

professori ordinari di università e di istituti superiori, membri dell'Accademia dei Lincei e di corpi assimilati;

magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di cassazione o direttore generale;

membri elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura; di consigli direttivi nazionali, regionali o provinciali di organizzazioni sindacali;

membri per quattro anni di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private o cooperative con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di eguale importanza ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati a questo articolo vari emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole De Vita, del seguente tenore:

« Sostituirlo col seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto quaranta anni di età ».

L'onorevole De Vita ha facoltà di svolgerlo.

DÉ VITA. A parte ogni considerazione sulla opportunità di mantenere nelle categorie di eleggibili a senatori alcuni componenti, come i magistrati e i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quarto, essendo assai discutibile se sia opportuno che alti magistrati e alti funzionari dello Stato partecipino alla viva lotta politica, ritengo che la Commissione si sia trovata dinanzi a difficoltà assai gravi nello stabilire le categorie elencate all'articolo 56.

È completa l'elencazione? Sono assai ristrette o sono troppo ampie le categorie elencate?

Mi pare che queste domande contengano la condanna al criterio seguito dalla Commissione, perché è assai difficile — direi quasi impossibile — trovare un criterio assoluto che valga a stabilire se una elencazione sia completa e se le categorie siano troppo ampie o assai ristrette.

Ritengo, peraltro, che ogni limitazione posta in questo campo sia non soltanto arbitraria, ma anche antidemocratica.

Per quanto riguarda il limite minimo di età — con la mia proposta elevato da 35 a 40 anni — ritengo di non dovere spendere troppe parole. L'emendamento è ispirato dalla considerazione che il Senato debba essere composto da elementi che, anche per la loro età, diano garanzia di serenità, di obiettività e soprattutto di maggiore ponderatezza nelle deliberazioni che saranno chiamati ad adottare.

PRESIDENTE. L'onorevole Carboni Angelo ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Preti, Lami Starnuti, Rossi Paolo, Di Giovanni, Ruggiero.

« Sostituirlo col seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni di età al momento delle elezioni ».

L'onorevole Carboni ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI ANGELO. Il mio emendamento coincide esattamente con quello ora svolto dall'onorevole De Vita, salvo per quanto riguarda il limite di età, perché io mi sono attenuto a quello di 35 anni proposto dalla Commissione. L'onorevole De Vita propone invece che questo limite sia elevato a 40 anni, ed io non ho obiezioni da fare.

A quanto ha detto l'onorevole De Vita sul contenuto sostanziale del suo emendamento, coincidente — ripeto — col mio, cioè

che l'elencazione degli eleggibili a senatori non corrisponde ad un criterio di opportunità, perché quelle categorie da un lato appaiono troppo ristrette, dall'altro troppo larghe, a me pare si debba aggiungere un'altra considerazione, cioè che limitare l'eleggibilità a senatore a determinate categorie di cittadini, ritenuti presuntivamente più capaci ed idonei, sia un criterio antidemocratico, che offende la libertà di scelta da parte del corpo elettorale in base ad una valutazione concreta della capacità e dell'attitudine di ciascuno.

Però io credo che ormai questo della determinazione delle categorie degli eleggibili sia un argomento superato dagli eventi.

La formulazione dell'articolo in esame è il risultato della laboriosa ricerca, nella Commissione dei settantacinque, di un criterio differenziatore fra le due Camere, il Senato e la Camera dei deputati. Si volle fissare qualche cosa che differenziasse la formazione delle due Camere, e si credette di trovare questo elemento differenziatore, stabilendo l'obbligatorietà della scelta dei senatori in determinate categorie di cittadini.

Ora l'Assemblea ha fissato il criterio differenziatore in qualche cosa di molto più saldo e più efficace, perché ha votato due ordini del giorno, uno che determina in linea di massima che la Camera dei deputati debba essere eletta col sistema proporzionale, l'altro che il Senato debba essere eletto col sistema del collegio uninominale.

In questa maniera si viene a differenziare la formazione dell'una e dell'altra Camera in tale modo, da rendere inutile l'espedito dell'elencazione delle categorie di eleggibili a senatori.

Raccomando, quindi, il mio emendamento ai voti dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Targetti, Amadei, Carpano Maglioli, De Michelis, Fedeli Aldo, Malagugini, così concepito:

« Sostituirlo col seguente: »

« A senatori sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto trentacinque anni di età.

« Subordinatamente: »

« Al terzo alinea sopprimere: o comunali, e sostituire: Deputazione provinciale o Giunta comunale.

« Al quarto alinea sopprimere: e di corpi assimilati.

« Sopprimere il settimo alinea ».

Non essendo presente alcuno dei firmatari, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo col seguente: »

« Sono eleggibili a senatori i cittadini elettori che abbiano compiuto i trentacinque anni di età ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NOBILI TITO ORO. Onorevoli colleghi, l'articolo 56 stabilisce le norme per la eleggibilità dei senatori e le relative limitazioni per età, per naturalità o domicilio e per categoria.

L'emendamento da me proposto, lasciando inalterata l'età stabilita dal progetto in trentacinque anni, elimina ogni altra limitazione, sia in ordine alla naturalità o al domicilio, sia in ordine alle categorie sociali, economiche, culturali, ecc.

Del requisito dell'età si è preoccupato per il nostro Gruppo il collega Targetti, il quale ha proposto che essa sia elevata a quaranta anni; e lo stesso Targetti, con altri colleghi, ha pure proposta la soppressione delle altre limitazioni sopra indicate. Tale emendamento, essendo decaduto per assenza dei proponenti, viene ripreso col mio, col quale perfettamente coincide, salvo per quanto riflette il requisito dell'età.

In ordine a questa, riconoscendo che l'unico giustificato criterio differenziale fra le due Camere può essere rappresentato dalla maggiore prudenza che contraddistingue gli uomini più maturi negli anni, ho lasciata inalterata l'età proposta dal progetto in trentacinque anni almeno.

L'emendamento Targetti invece appoggia, come ho detto, la tendenza a portare l'età degli eligendi a un limite minimo più elevato, e almeno ai quaranta anni. Su questo punto vi è pertanto disaccordo fra la proposta mia e quella dei colleghi; la mia è più aderente a criteri di democrazia, l'altra maggiormente seconda la preoccupazione di creare un organo dotato di maggiore esperienza della vita, e quindi di maggiore prudenza. Mi permetto però di far presente all'Assemblea che trattasi tuttavia di una differenza così lieve da rendersi irrilevante: onde, per riguardo ai colleghi proponenti che non potranno intervenire nella discussione, preferisco, anziché prender partito per l'una piuttosto che per l'altra risoluzione, di rimettere la scelta all'Assemblea.

Sugli emendamenti da portare alle altre parti del testo sono invece pienamente d'accordo col collega Targetti. Noi non possiamo

del carattere di queste categorie ritiene l'onorevole Moro che si possa o non si possa accettare il principio stesso.

Ma il criterio dell'onorevole Moro significa, in sostanza, respingere la proposta dell'onorevole Arata.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Arata tendente a far precedere la votazione del primo comma dell'articolo 56 all'eventuale svolgimento degli emendamenti che riguardano le singole categorie di eleggibili alla carica di senatore.

(È approvata).

Invito l'onorevole Ruini a esprimere il pensiero della Commissione in ordine agli emendamenti svolti.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Onorevoli colleghi, riferirò su ciò che ha stabilito il Comitato, non sicuro però, per ripetute esperienze, che i colleghi i quali hanno votato in un modo nel Comitato voteranno nello stesso modo anche nell'Assemblea. Veniamo ai gruppi di emendamenti presentati. Abbiamo innanzitutto gli emendamenti degli onorevoli Targetti, e quelli degli onorevoli Nobili Tito Oro, Donati, Cifaldi, Nitti, ed altri e, in via subordinata, anche quello Codacci Pisanelli, che vogliono sopprimere la condizione « nati e domiciliati nella Regione ». A questo proposito, il Comitato ha tenuto presente che vi sono dei casi i quali dimostrano che la nascita o il domicilio nella Regione non assicurano il nesso di appartenenza diretta ed efficiente alla Regione stessa. Vi può essere un cittadino, figlio di un impiegato, il quale sia nato per combinazione in una Regione, ma non vi abbia più rimesso piede: questi potrebbe essere candidato. Viceversa vi possono essere altri, di genitori e di gente *ab antiquo* d'una Regione che sono nati fuori ed hanno domicilio altrove (un decisivo peso ha il domicilio legale), ma han conservato i vincoli più stretti, vi sono stati eletti deputati (l'amico Tupini ha citato il suo caso), e non potrebbero esservi nominati senatori.

Tutto sommato, il Comitato ha ritenuto a maggioranza che si debba togliere questa condizione, in quanto non raggiunge l'effetto voluto di imprimere un carattere di sicura regionalità.

Veniamo ora alla questione dell'età: il testo propone 35 anni, ma alcuni colleghi, gli onorevoli Nitti, De Vita, Conti, Carboni, hanno proposto che questo limite venga ele-

vato sino ai 40 anni. Il Comitato ha aderito a tale emendamento, che gli è parso più consona al carattere del Senato: senato viene infatti da *seniores*.

Per quanto concerne le categorie degli eleggibili al Senato, ho già altra volta accennato, e debbo ora ricordare, come è stata impostata la loro formulazione. Il motivo fondamentale che le giustifica era di trovare, anche nella qualificazione dei senatori, una differenziazione del Senato dall'altra Camera, ed una accentuazione del suo carattere più particolare di competenza e di tecnicità. Per il criterio di qualificazione la seconda Sottocommissione, presieduta dall'onorevole Terracini, partì col proposito di andare incontro, se era possibile, all'idea sostenuta dall'onorevole Piccioni e da altri colleghi, delle categorie professionali, ispirate alla rappresentanza organica; era una via di mezzo; il corpo elettorale unico avrebbe scelto gli appartenenti a tali categorie. La Sottocommissione si pose al lavoro. Ma per strada si è trasformata la cosa: ed invece di categorie più propriamente professionali e di rappresentanza organica, si sono avute categorie di più complesso e vario ordine; così che l'intento originario della loro configurazione è andato perduto. L'elenco che è risultato dà luogo ad incertezze e fa sorgere il dubbio se convenga mantenere il sistema delle categorie od abbandonarlo.

Debbo ad ogni modo, rilevando un'osservazione dell'onorevole Nobili Tito Oro, che trova come la formula proposta, dimenticando e trascurando gli elementi operai, offenda e ferisca i principi del lavoro e della democrazia, osservare che fra le categorie vi sono quelle dei membri di Consigli, non solo nazionali o regionali, ma provinciali di organizzazioni sindacali, e ciò per gli operai come per i datori di lavoro; così che non vi è stata la dimenticanza denunciata.

Ma altri rilievi si possono fare. Vi è stato, in Sottocommissione e poi in Commissione plenaria, uno sforzo notevole per trovare un ordine logico e graduato delle categorie. Si è fatto capo soprattutto, al concetto di comprendervi chi già ha ed ha avuto in qualche modo un mandato, una designazione, una funzione di rappresentanza in un'assemblea politica o amministrativa, o professionale o, persino, in una società anonima o cooperativa. Ma si è poi creduto di dover ammettere anche chi, non avendo un titolo di questo genere, ad esempio dirigesse personalmente un'azienda della stessa vastità di quella stabilita nelle anonime e cooperative per renderne eleggibili gli amministratori.

Si è cercato di ricondurre le categorie a gruppi abbastanza organici che, in sostanza, oltre a quello dei decorati al valore, sarebbero quattro: cariche politiche, amministrative, ordini professionali e culturali, sindacati. Ma bisogna confessare che la formulazione ottenuta, con ogni sforzo, non è riuscita soddisfacente e sufficiente, anche per alcuni di quelli che avevano partecipato alla formulazione stessa; e poi, ha provocato così numerose proposte di soppressione. Il Comitato, pur ritenendo che sarebbe opportuno richiedere qualifiche speciali per i senatori, ha dall'altra parte considerato che, essendo avvenuta in altro modo — con l'adozione dei sistemi elettorali — la differenziazione delle due Camere, vien meno la ragione più forte per il sistema delle categorie. Pertanto il Comitato ha aderito, a maggioranza, agli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gasparotto, Veroni, Villabruna, Bocconi, Lami Starnuti, Carboni Angelo, Filippini, Rossi Paolo, Arata, Bordon, hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere, oltre alle parole: nati o domiciliati, anche le altre: o residenti* ».

L'onorevole Gasparotto ha facoltà di svolgerlo.

GASPAROTTO. Sono favorevole alla soppressione delle categorie, ma ove a questo non si addivenisse, io dico che bisogna parlare non soltanto del luogo di nascita e del domicilio, ma anche della residenza, la quale ha grande importanza nell'attività dell'individuo. Il domicilio si confonde quasi sempre col luogo di nascita, ed è mantenuto soprattutto per ragioni affettive. La residenza, per definizione data dal Codice civile, è la sede principale dei propri affari ed interessi, ed è nella residenza che si esplica la maggior parte dell'attività del cittadino. Dunque, si potrebbe eventualmente sopprimere la voce « domicilio », per sostituirla con « residenza »; ma, per non perderci in quisquiglie, proponiamo semplicemente di aggiungere « o residenti ».

CLERICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLERICI. Chiedo all'onorevole Presidente che sia messo in votazione per divisione il punto dell'articolo 56, là dove dice: « nati o domiciliati nella Regione », perché — e faccio così anche una dichiarazione di voto — a me pare — ed il punto non è stato ancora rilevato dagli onorevoli colleghi — che con questa statuizione noi verremmo ad urtare il principio stabilito dall'articolo che voteremo tra poco,

cioè dall'articolo 64 del progetto di Costituzione, il quale statuisce che « ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ».

Ricordo a me stesso che ciò è perfettamente conforme al moderno concetto di rappresentanza, in contrapposto a quello antico che stabiliva i *cahiers*, cioè mandato proprio e vincolativo. Oggi, adunque, al pari del deputato, il senatore rappresenta la Nazione. Per cui è assurdo che, poichè anche il Senato rappresenta la Nazione, debba porsi questa limitazione localistica.

PRESIDENTE. E allora, onorevoli colleghi, passiamo alla votazione che — secondo lo spirito della proposta dell'onorevole Arata, che l'Assemblea ha approvato — avverrà per divisione. Voteremo sul primo comma dell'articolo 56:

« Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni di età, e sono o sono stati ».

Poichè, dall'altra parte, sono stati presentati emendamenti a diverse parti di questo primo comma, e precisamente alla prima parte, dove si afferma il principio della nascita o del domicilio nella Regione; e alla seconda che si riferisce all'età; e, infine, alle categorie, procederemo alla votazione in tre parti distinte, votando prima l'inciso:

« Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione ».

Faccio presente che hanno chiesto la soppressione dell'ultima parte di questo inciso « nati o domiciliati nella Regione » gli onorevoli Targetti, Donati, Nobili Tito Oro, Cifaldi, Codacci Pisanelli, Bastianetto.

LUSSU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io voterò la dichiarazione contemplata nel primo comma: « Sono eleggibili a senatori gli elettori nati e domiciliati » e sono disposto anche a votare l'aggiunta introdotta dal collega Gasparotto, se sarà votata.

Dichiaro che voterò questo perchè nessuna delle ragioni esposte dall'onorevole Ruini mi ha minimamente convinto e non mi ha neppure convinto l'ultima ragione espressa dall'onorevole Clerici. Sono tutte finzioni, falsi ragionamenti che non possono far dimenticare quello che inizialmente la Commissione aveva inteso affermare. È chiaro che ogni deputato ed ogni senatore rappresenta la Nazione. Questo avveniva anche nel periodo in cui il

sistema di elezione era il collegio uninominale; era una questione teorica, ma era ovvio ed ammesso da tutti che il deputato rappresentasse la Nazione. Così può rappresentare perfettamente la Nazione, conciliando gli interessi della Regione con quelli dello Stato e della Nazione, chi sia senatore con il requisito voluto di essere nato e domiciliato nella determinata Regione dove ha presentato la propria candidatura.

NOBILE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Io voterò contro.

In un secolo in cui l'aeroplano ha raggiunto mille chilometri all'ora e l'automobile ha sorpassato i seicento, quando è possibile lavorare durante la giornata a Roma e dormire la notte a Milano, trovo assolutamente anacronistica ed assurda una tale disposizione nella nuova Costituzione della Repubblica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Per necessità di chiarezza, metterò in votazione la formula:

« Sono eleggibili a senatore gli elettori ».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole:

« nati o domiciliati nella Regione ».

(Non sono approvate).

Pertanto decade anche l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Gasparotto.

Sulla questione dell'età necessaria per porre la candidatura al Senato vi sono due sole proposte: la proposta di trentacinque anni, che è della Commissione, e l'altra, sostenuta dagli onorevoli De Vita, Conti e Nitti, di quaranta anni.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. I quarant'anni sono stati accettati anche da noi.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo dunque in votazione la proposta di fissare l'eleggibilità dei senatori in quarant'anni.

(Dopo prova e controprova è approvata).

(Omissis)

